



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA (L.R. 15/2015) già Provincia Regionale di Enna

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO con i poteri della Giunta Provinciale

N. 72 / 2020

29/12/2020

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SUL RIMBORSO SPESE LEGALI IN
FAVORE DI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI COINVOLTI IN PROCEDIMENTI
GIUDIZIARI PER RESPONSABILITA' CIVILE, PENALE E AMMINISTRATIVA**

Il giorno 29/12/2020 alle ore 14,10, e seguenti, in Enna, Piazza Garibaldi, nel Palazzo del Libero Consorzio Comunale di Enna, il Commissario Straordinario Dott. Girolamo Di Fazio, nominato con D. P. Reg. Sic. n. 545/GAB del 29/05/2020, con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Daniela Maria Amato.

UFFICIO LEGALE E CONTENZIOSO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SUL RIMBORSO SPESE LEGALI IN FAVORE DI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI COINVOLTI IN PROCEDIMENTI GIUDIZIARI PER RESPONSABILITA' CIVILE, PENALE E AMMINISTRATIVA

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che tra gli obiettivi dell'anno 2020 assegnati al Segretario Generale per mezzo del Servizio Legale rientra la predisposizione del regolamento sul rimborso spese legali in favore di dipendenti e amministratori coinvolti in procedimenti giudiziari per responsabilita' civile, penale e amministrativa;

Che il regolamento che di seguito si propone di adottare è stato predisposto ovviamente in stretta collaborazione con l'attuale Segretario, Dott.ssa Amato;

Premesso, altresì, che l'art. 39 della L.R. 145/1980 rubricato "Patrocinio legale" stabilisce che *"Ai dipendenti che, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio, siano soggetti a procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativa, è assicurata la assistenza legale, in ogni stato e grado del giudizio, mediante rimborso, secondo le tariffe ufficiali, di tutte le spese sostenute, sempre che gli interessati siano stati dichiarati esenti da responsabilità"*;

Che l'art. 24 della L.R. 30/2000 mediante interpretazione autentica ha esteso l'applicazione della disposizione di cui all'art. 39 disponendo testualmente quanto segue: *"L'articolo [39 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145](#), si interpreta nel senso che la norma si applica a tutti i soggetti, ivi inclusi i pubblici amministratori, che in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio siano stati sottoposti a procedimenti di responsabilità civile, penale ed amministrativa e siano stati dichiarati esenti da responsabilità"*;

Visto l'art. 28 del CCNL del 14.09.2000 rubricato "Patrocinio legale" che dispone testualmente: *"L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento. 2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio. 3. La disciplina del presente articolo non si applica ai dipendenti assicurati ai sensi dell'art. 43, comma 1"*

Visto e richiamato l'art. 12, comma 3, del C.C.N.L. dell'area della dirigenza del 12.2.2002 rubricato "Patrocinio Legale" che dispone testualmente quanto segue: *"L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dirigente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento delle funzioni attribuite e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dirigente da un legale di comune gradimento. In caso di sentenza di condanna definitiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal dirigente tutti gli oneri"*

sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio. La disciplina del presente articolo non si applica ai dirigenti assicurati ai sensi dell'art.7 del CCNL del 27.2.1997";

Visto e richiamato l'art. 86 comma 5 del D.l.gs. 267/2000 come sostituito dal D.L 19.06.2015 n. 78 e legge di conversione 6 agosto 2015, n. 125 il quale dispone: *"Gli enti locali di cui all'articolo 2 del presente testo unico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato. Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti:*
a) *assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato;*
b) *presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;*
c) *assenza di dolo o colpa grave";*

Dato atto che il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 86, comma 5, del D. Lgvo 267/2000, è ammissibile, "senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica" riferito, come chiarito dalla Corte dei Conti in sede consultiva (*ex multis*, C.d.C. sezione regionale della Sicilia PAR 55/2018) all'aggregato spese di funzionamento in quanto da un lato comprensivo delle spese afferenti al mandato degli amministratori ma dall'altro non così ampio da ricomprendere anche le uscite destinate a soddisfare le finalità pubbliche il cui perseguimento è demandato all'amministrazione. Pertanto, nel bilancio armonizzato, l'aggregato in questione si identifica nelle spese della Missione 1, recante "servizi istituzionali, generali e di gestione. Il parametro di riferimento, al fine del rispetto del suddetto vincolo normativo, è quello relativo alle spese di organizzazione e funzionamento complessivamente sostenute dal Libeor Consorzio Comunale e risultanti dal rendiconto relativo al precedente esercizio finanziario rispetto alla data della richiesta;

Considerato che nell'attuale ordinamento non si rinviene una specifica disciplina diretta a regolamentare le varie fasi del procedimento di rimborso spese legali e le modalità di determinazione del rimborso stesso del dipendente o amministratore inquisito e poi assolti;

Ritenuto necessario garantire una corretta gestione del bilancio dell'ente nel rispetto dei nuovi principi contabili introdotti dal D.lgs. 118/2018 nonché di contenimento della spesa pubblica volti alla sana gestione finanziaria, al mantenimento degli equilibri di bilancio ed al pareggio di bilancio divenuti oramai principi costituzionali a seguito della Legge costituzionale 1/2012, posto che che il rimborso delle spese legali rappresenta un elemento negativo e pertanto è necessario approvare un regolamento che disciplini le modalità di rimborso spese legali a dipendenti e amministratori;

Ritenuto necessario, in tutti casi di istanza per il successivo rimborso di spese legali sia da parte di dipendenti che di amministratori, al fine di preservare gli equilibri di bilancio, accantonare le somme nella missione 20 "Fondi e accantonamenti", all'interno del programma "Altri fondi", nel fondo "passività potenziali" sui quali non è possibile impegnare e pagare imputando i relativi stanziamenti sulle annualità nelle quali il legale incaricato dal dipendente/amministratore ha previsto verranno espletate le diverse fasi del procedimento, posto che trattasi di spese potenziali/oneri futuri distinte in diverse fasi;

Dato atto che con la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense (art. 13 della legge 247/2012) il legislatore ha lasciato alla libera iniziativa delle parti la pattuizione dei compensi (fermo restando le condizioni previste dall'art.13 bis della medesima legge professionale) per cui appare opportuno che il rimborso delle spese legali venga riferito a parametri predeterminati che possono assumersi ai minimi dei valori di liquidazione fissati dal DM 55/2014 nei limiti delle spese strettamente necessarie per la difesa del dipendente e/o amministratore e rigorosamente documentate, ritenute congrue dall'amministrazione e per essa dal Servizio Legale;

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'O.R.EE.LL. della regione siciliana;
- il vigente statuto comunale;
- l'art. 139 della L.R. 145/1980 modificato dall'art. 24 della L.R. 30/2000;

PROPONE

Per i motivi di cui in premessa, che si richiamano integralmente e sostanzialmente:

- 1) **Di approvare**, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 7/2019, le motivazioni in fatto e in diritto meglio specificate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) **Di approvare** l'allegato "Regolamento sul rimborso spese legali in favore di dipendenti e amministratori coinvolti in procedimenti giudiziari per responsabilità civile, penale o amministrativa", costituito da n. 10 articoli, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A" il quale costituisce appendice del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- 3) **Di dare atto** che si prescinde dall'acquisizione del parere di regolarità contabile, atteso che il presente provvedimento non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria, né sul patrimonio;
- 4) **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della l.r. 44/1991, stante l'urgenza di disciplinare la materia.

Enna lì, 28/12/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
AMATO DANIELA MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Il Commissario Straordinario

VISTA la suesposta proposta di deliberazione;

RITENUTA la proposta dell'Ufficio meritevole di accoglimento;

VISTO il parere di regolarità tecnica del Dirigente responsabile del Settore;

VISTO il parere di regolarità contabile del Dirigente del II Settore;

Delibera

1. di **APPROVARE**, per i motivi in premessa espressi, la sopra riportata proposta di deliberazione

2. di **DICHIARARE**, con successiva separata votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, c. 2 della L. R. 44/91 , per le motivazioni esposte.

La seduta si è svolta in videoconferenza tramite la piattaforma WhatsApp.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
Daniela Maria Amato
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Girolamo Di Fazio
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

**REGOLAMENTO SUL RIMBORSO SPESE LEGALI IN FAVORE DI
DIPENDENTI E AMMINISTRATORI COINVOLTI IN PROCEDIMENTI
GIUDIZIARI PER RESPONSABILITA' CIVILE, PENALE E
AMMINISTRATIVA**

INDICE

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione.....	3
Art. 2 - Principi generali	3
Art. 3 – Presupposti	4
Art. 4 - Conflitto di interessi	5
Art. 5 - Condizioni di rimborso.....	6
Art. 6 – Adempimenti dell’Amministrazione	7
Art. 7 – Limiti al rimborso	8
Art. 8 - Procedimento per la liquidazione del rimborso.....	9
Art. 9 – Assunzione diretta degli oneri legali per i dipendenti.....	10
Art. 10 - Disposizioni finali ed entrata in vigore	11

Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, che costituisce appendice del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ha ad oggetto - in attuazione di quanto previsto dalle disposizioni contrattuali collettive vigenti del comparto Enti locali, dall'art. 39 della L.R. 145/1980 successivamente integrato con l'art. 24 della L.R. 30/2000, dall' art. 86 comma 5 del D. l.gs. 267/2000 come sostituito dal D.L 19.06.2015 n. 78 e legge di conversione 6 agosto 2015, n. 125 - la disciplina relativa ai rimborsi delle spese legali sostenute dai dipendenti e/o amministratori del Libero Consorzio Comunale di Enna per effetto di procedimenti giudiziari per responsabilità civile, penale o amministrativa promossi nei loro confronti in conseguenza di atti e/o fatti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali. Analoga tutela deve essere assicurata ai dipendenti e agli amministratori per l'apertura di un procedimento di responsabilità contabile innanzi alla Corte dei Conti.
2. Non è consentito il rimborso delle spese legali in un procedimento giudiziario azionato dal dipendente o dall'amministratore.

Art. 2
Principi generali

1. Il dipendente comunale ha diritto ad essere tutelato, tramite il rimborso delle spese legali, quando si verifica l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, penale o amministrativa nei suoi confronti per fatti o atti connessi direttamente all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio.
2. La stessa tutela è accordata al Segretario Generale, al Presidente del Libero Consorzio Comunale di Enna, agli Assessori ed ai Consiglieri che vengono coinvolti in procedimenti per atti e/o fatti connessi all'esercizio del mandato. Le condizioni e la procedura per il riconoscimento del rimborso delle spese legali sono le stesse indicate per i dipendenti.
3. Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 86 comma 5 del D. Lgvo 267/2000, è ammissibile, "senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica" riferito - come chiarito dalla Corte dei Conti in sede consultiva (*ex multis*, C.d.C. sezione regionale della Sicilia PAR 55/2018) - all'aggregato spese di funzionamento in quanto da un lato comprensivo delle spese afferenti al mandato degli amministratori ma dall'altro non così ampio da ricomprendere anche le uscite destinate a soddisfare le finalità pubbliche il cui perseguimento è demandato all'amministrazione. Pertanto, nel bilancio armonizzato, l'aggregato in questione si identifica nelle spese della

Missione 1, recante “servizi istituzionali, generali e di gestione. Il parametro di riferimento, al fine del rispetto del suddetto vincolo normativo, è quello relativo alle spese di organizzazione e funzionamento complessivamente sostenute dal Libero Consorzio Comunale di Enna e risultanti dal rendiconto relativo al precedente esercizio finanziario rispetto alla data della richiesta.

Art. 3 Presupposti

1. Per procedere ai rimborsi delle spese legali è necessario che ricorrano simultaneamente i seguenti presupposti:

- a. rapporto organico o di servizio con l'Ente a tempo indeterminato o determinato.
E' escluso il diritto di assistenza ed il rimborso delle spese legali per coloro che non hanno un rapporto di immedesimazione organica, ovvero per gli “incaricati esterni” (non dipendenti dell'Ente) che esplicano la loro attività collaborativa con l'Ente in base a rapporti libero-professionali o analoghi (es. collaboratori esterni, lavoratori interinali, consulenti dell'Ente, L.S.U., componenti di commissioni di gara o di concorso, ecc.). E' parimenti escluso il diritto al rimborso delle spese di difesa sostenute in un procedimento giudiziario azionato dal dipendente verso l'Ente o nel caso di azione o denuncia promossa da organi del Libero Consorzio nei confronti del medesimo.
- b. connessione diretta dei fatti e degli atti oggetto del giudizio con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento degli obblighi istituzionali. In particolare, costituisce condizione essenziale e imprescindibile che i fatti e gli atti, oggetto d'imputazione, siano stati posti in essere a causa e non in occasione del servizio; deve esserci una riconducibilità dei fatti contestati alla funzione pubblica esercitata, per cui non si procederà al rimborso quando i reati ascritti siano frutto di autonoma manifestazione di volontà e riconducibili, quindi, alla condotta personale - privata del dipendente e/o amministratore;
- c. assenza di conflitto di interessi quale situazione di contrasto rispetto al perseguimento dei fini propri dell'Amministrazione. Il dipendente e/o amministratore devono aver agito nell'esclusivo interesse dell'ente e non in conflitto di interessi con l'Ente a cui appartengono e quindi la contestazione o imputazione (nel caso di procedimento penale) deve essere riferita all'incarico svolto in diretta connessione con i fini dell'Ente;
- d. conclusione del procedimento con una sentenza di assoluzione e/o di archiviazione con formula pienamente assolutoria, passata in giudicato, che abbia escluso positivamente la responsabilità in sede penale, civile o amministrativa in ordine ai fatti addebitati. Il provvedimento di assoluzione o di archiviazione deve escludere la responsabilità e deve accertare l'inesistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa grave negli atti posti in essere dall'amministratore o dal dipendente;
- e. congruità dell'importo richiesto a titolo di rimborso.

2. Con specifico riferimento ai procedimenti penali, ai sensi e per gli effetti del precedente comma 1 lett. d), il diritto al rimborso è riconosciuto allorché ricorra un provvedimento giudiziario definitivo che accerti positivamente l'esclusione dalla responsabilità con le formule di cui

all'art. 530, comma 1, c.p.p., risultando inidonea ogni formula che definisca il giudizio in rito ovvero in termini dubitativi. Nel merito della formula assolutoria, nella ipotesi in cui vi è assoluzione “perché il fatto non costituisce reato” o “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato” è escluso il rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente e/o amministratore qualora dalla sentenza si evinca un “conflitto d'interessi con l'Ente“, per la rilevanza del fatto sotto profili diversi da quello penale, come quello disciplinare, civile, amministrativo e contabile. In particolare, anche nelle superiori ipotesi assolutorie, poiché può ricorrere l'eventualità che possano residuare, per la stessa condotta penalmente non punibile, addebiti in sede civile, amministrativa, contabile e disciplinare, in quest'ultimo caso, poiché il rispetto dei doveri d'ufficio è funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione e quindi si potrebbe verificare il conflitto d'interesse, il Segretario Generale e l'Avvocato Responsabile del Servizio Legale, procederanno ad una puntuale autonoma valutazione dei presupposti di legge per riconoscere il diritto al rimborso.

4. Il rimborso delle spese processuali è escluso in caso di sentenze di proscioglimento con formule meramente processuali non liberatorie (es. prescrizione, amnistia, patteggiamento) o nel caso in cui sia stata pronunciata sentenza di estinzione del reato ex art. 531 c.p.p. (es. morte del reo, amnistia).

5. Il rimborso può essere effettuato anche nel caso di archiviazione del procedimento penale, salvo rivalsa dell'Amministrazione nel caso in cui il procedimento penale venga riaperto e si concluda con sentenza diversa da quella prevista al comma 2, primo periodo. Nel caso di archiviazione del procedimento penale di cui al periodo precedente, il rimborso è ammesso solo ove la formulazione del decreto o dell'ordinanza di archiviazione risulti completamente assolutoria e non collegata a cause che inibiscono l'accertamento dell'insussistenza dell'elemento psicologico del reato. E' escluso, inoltre, il diritto al rimborso delle spese processuali nell'ipotesi di proscioglimento per tenuità del fatto ex art. 651-bis c.p.p.

6. Con riferimento al PROCEDIMENTO CIVILE, si è ammessi al rimborso delle spese di cui sopra, qualora il dipendente venga ritenuto esente da ogni e qualsivoglia responsabilità, sia contrattuale che extracontrattuale. In sede CONTABILE, tale diritto spetta esclusivamente nel caso in cui si accerti che il danno non è stato causato da fatti, atti o comportamenti (omissivi o commissivi), posti in essere con dolo o colpa grave in violazione dei doveri d'ufficio, con riconosciuta esenzione dello stesso da responsabilità per danno erariale.

7. La stipula, in favore del dipendente o amministratore, di una assicurazione per responsabilità civile che comprenda anche il patrocinio legale, esclude di per sé la possibilità di rimborso.

Art. 4

Conflitto di interessi

1. La situazione di conflitto di interesse è integrata allorché il soggetto richiedente il rimborso delle spese legali abbia, con qualsiasi condotta che risulti idonea o adeguata, trascurato il perseguimento dei fini pubblici e istituzionali nell'espletamento delle proprie funzioni, attraverso la sostituzione dei fini pubblici con interessi personali, anche a prescindere dalla realizzazione di un danno patrimoniale o all'immagine dell'Amministrazione. Il conflitto

d'interessi tra l'Ente e il dipendente e/o amministratore non si configura solo nei reati in danno del primo, ma in tutti i casi in cui i fatti e i comportamenti posti in essere, pur non assumendo carattere a rilevanza penale, siano in evidente collisione con i fini istituzionali (es. quando il fatto e/o il comportamento rivesta l'aspetto dell'illecito disciplinare, amministrativo o contabile).

2. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si ha conflitto di interesse nelle seguenti ipotesi:
 - In presenza di fatti, atti compiuti e/o fatti dovuti e non compiuti con accertamento di dolo o colpa grave;
 - Attivazione del procedimento giudiziario nei confronti del dipendente/amministratore ad opera del Libero Consorzio;
 - Attivazione del procedimento giudiziario nei confronti del dipendente da parte di altro dipendente;
 - Allorché il richiedente il rimborso delle spese legali sia stato convenuto nei giudizi civili, amministrativi o per responsabilità patrimoniale, ovvero indagato e/o imputato nei giudizi penali, ove l'amministrazione abbia partecipato o resistito, anche costituendosi parte civile;
 - In caso di costituzione di parte civile da parte dell'Amministrazione nei confronti del dipendente/amministratore;
 - Rilevanza disciplinare del fatto contestato, a prescindere dal rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale;
 - Contrasto tra finalità o conseguenze dell'azione del dipendente/amministratore e l'interesse dell'Amministrazione;
 - Estraneità dell'Amministrazione rispetto all'agire del dipendente/amministratore;
 - Nei giudizi per responsabilità penale legata a condotte di natura corruttiva che ai sensi della deliberazione dell'ANAC n. 215 del 26.03.2019 comportano la rotazione straordinaria ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. l-quater del D.lgs. 165/2001 ovvero per i seguenti reati: articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale;
4. La valutazione iniziale dell'esistenza del conflitto di interesse non pregiudica il successivo rimborso laddove, all'esito del giudizio, con sentenza definitiva, sia risultata destituita di fondamento la situazione iniziale di conflitto di interesse ed accertata l'esclusione di ogni addebito in capo al dipendente e/ amministratore.

Art. 5

Condizioni di rimborso

1. Il rimborso delle spese legali comprende il compenso relativo all'assistenza in favore del dipendente o amministratore di un solo legale, connessa ai vari gradi di giudizio, ed è corrisposto esclusivamente - accertata l'esistenza dei presupposti di cui all'art. 3 del presente Regolamento - a seguito di decisione definitiva favorevole, previa presentazione della relativa regolare documentazione.
2. Al fine di garantire una buona e ragionevole amministrazione delle risorse economiche, il dipendente e/o amministratore sottoposto a procedimento giudiziario per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio, per non incorrere nelle decadenze e non rimborsabilità delle spese di giudizio sopportate e previste dal presente regolamento, appena avuto conoscenza del procedimento giudiziario a suo carico, deve comunicarlo immediatamente, salvo comprovato legittimo impedimento, in via riservata al Segretario Generale e al Responsabile del Servizio Legale. La comunicazione deve, in ogni caso, precedere la sottoscrizione del mandato al legale prescelto.

3. L'istanza di ammissione al patrocinio legale, redatta in carta semplice deve contenere, a pena di inammissibilità:
- a) Dati anagrafici e di servizio del soggetto interessato;
 - b) Precisa indicazione del procedimento giudiziario a proprio carico;
 - c) Nominativo del legale (con i dati relativi allo studio) di cui il dipendente/amministratore intende avvalersi;
 - d) Impegno a comunicare, alla definizione della causa, l'esito del giudizio e a trasmettere copia del provvedimento finale;
 - e) Dichiarazione, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, circa l'avvenuta eventuale stipulazione di polizze che potrebbero conferire al dipendente/amministratore il diritto ad ottenere il rimborso degli oneri difensivi da parte di compagnie assicurative;
 - f) Sintetica illustrazione dei fatti da cui è insorta la questione legale.
 - g) Dichiarare l'accettazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento;
- All'istanza deve essere allegata, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:
- 1. Copia dell'atto giudiziario e di ogni altra documentazione processuale relativa al procedimento giudiziario di cui trattasi;
 - 2. Il preventivo di spesa, pattuito con il legale prescelto, redatto in conformità ai parametri forensi approvati con decreto del Ministero della Giustizia, distinto per le diverse fasi, firmato e datato. Il patrocinio, soggetto al gradimento del Libero Consorzio è, in ogni caso, escluso nei confronti del legale indicato dal dipendente/amministratore, in presenza di situazioni di conflitto di interessi rispetto al medesimo legale per patrocinio contro l'Ente, in corso o per sussistenza di cause di incompatibilità ad assumere incarichi professionali nell'interesse dell'Ente medesimo.
4. Qualora il giudizio dovesse proseguire in successivi gradi o presso altre autorità giudiziarie il dipendente e/o amministratore ha l'obbligo di dare immediata comunicazione all'Amministrazione.
5. Il rimborso potrà essere richiesto dopo il passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione e non oltre due anni dalla data medesima.

Art. 6

Adempimenti dell'Amministrazione

1. Il Segretario Generale, con la collaborazione dell'ufficio amministrativo del servizio legale e contenzioso, ricevuta la comunicazione da parte del dipendente/amministratore, deve istruire l'istanza valutando preliminarmente la sussistenza delle seguenti essenziali ed imprescindibili condizioni:

- 1) se ricorre in concreto per l'Ente la necessità di tutelare i propri diritti ed interessi e/o la propria immagine;
- 2) la diretta connessione del contenzioso processuale all'ufficio rivestito o alla carica espletata dal dipendente/amministratore;
- 3) la carenza di conflitto di interesse, ovvero la mancanza di contrapposizione tra finalità o conseguenze dell'azione del dipendente/amministratore e l'interesse dell'Amministrazione;
- 4) l'avvenuto corretto espletamento della procedura indicata al precedente art. 5.

2. A seguito della comunicazione di cui all'articolo 5 da parte del dipendente e/o amministratore e dell'istruttoria del competente ufficio di cui al comma 1 del presente articolo, l'Amministrazione, su proposta del Responsabile del Servizio legale, dovrà esprimere il proprio gradimento sulla nomina del difensore attraverso una deliberazione della Giunta del Libero Consorzio Comunale, senza che ciò significhi riconoscimento del diritto al rimborso, che potrà essere verificato solo sulla base del contenuto del provvedimento giudiziario conclusivo del procedimento. Il provvedimento di accoglimento o di diniego dovrà essere comunicato all'istante entro il termine di giorni trenta. Nel caso in cui l'Ente non ritenga sussistenti i presupposti per l'accoglimento dell'istanza, prima della formale adozione del provvedimento di diniego, provvederà a comunicare i motivi che ostano all'accoglimento della domanda secondo le prescrizioni contenute nell'art. 10-bis della Legge 241/1990, come recepito nell'ordinamento regionale dalla L.R. 7/2019. Il Libero Consorzio Comunale, sussistendo le condizioni di cui al presente articolato, può procedere alternativamente:

- a) all'ammissione e al riconoscimento del patrocinio legale (solo per il personale dipendente).
- b) al rimborso delle spese legali.

4. Nel provvedimento è indicato il gradimento dell'Ente sul nominativo del legale individuato. Il provvedimento di diniego, in caso di insussistenza dei presupposti legittimanti l'istanza sotto il profilo del conflitto di interessi o altro profilo, viene comunicato senza indugio al dipendente, con eventuale riserva, all'esito del procedimento giudiziario, di definitiva valutazione in merito.

5. Il dipendente inizialmente non ammesso al rimborso delle spese di difesa per presunto conflitto d'interesse, qualora l'Amministrazione, all'esito del procedimento giudiziario, valuti invece l'insussistenza dello stesso, sarà ammesso al rimborso delle spese sostenute nei limiti di quanto riconosciuto congruo, in presenza di tutti gli altri ulteriori presupposti previsti dal presente regolamento.

Art. 7

Limiti al rimborso

- 1. Il rimborso delle spese legali è riconosciuto **nei minimi dei valori** di liquidazione fissati nel Decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014 e ss.mm.ii.
- 2. Oltre il limite di cui al precedente comma 1, restano a carico dell'interessato i maggiori oneri sostenuti per spese legali.
- 3. Il rimborso delle spese sostenute per il giudizio sono soggette a compensazione con eventuali crediti di qualsiasi natura e tipo che l'Amministrazione vanta nei confronti del dipendente o amministratore richiedente, ivi compresi i crediti tributari.
- 4. Non è ammesso il rimborso delle spese legali in mancanza dei presupposti e delle condizioni previsti dal presente Regolamento così come il rimborso di spese legali non documentate e ritenute non congrue dall'amministrazione.
- 5. Non è consentito il rimborso delle spese legali in un procedimento giudiziario azionato dal dipendente o amministratore.
- 6. Non è ammesso alcun rimborso nel caso che nello stesso procedimento siano contestati più capi di imputazione o più fatti o atti e per alcuno di essi sia stata riconosciuta la responsabilità del dipendente e/o dell'amministratore.
- 7. Non sono ammessi a rimborso altre spese, ad esempio quelle relative a trasferte.

8. Non è ammesso rimborso per quelle spese del giudizio sostenute o rimborsate da Compagnia Assicuratrice.
9. Nel caso di assoluzione con vittoria di spese, il dipendente è tenuto a rivalersi sulla controparte ed il Libero Consorzio Comunale dovrà rimborsare solo l'eventuale differenza. Eventuali somme eccedenti le spese legali, diritti ed onorari liquidate in sentenza dal giudice, potranno essere liquidate sole se facenti parte di uno specifico accordo preventivo e formale tra l'Ente ed il dipendente. Il rimborso viene effettuato esclusivamente a nome del dipendente.
10. L'Amministrazione ha diritto di surrogarsi al dipendente/amministratore, nei limiti di quanto sostenuto e/o rimborsato per la sua difesa, nei confronti di eventuali assicurazioni presso le quali il dipendente/amministratore abbia contratto o risulti comunque beneficiario di polizze assicurative per il rischio "SPESE TUTELA GIUDIZIARIA" o equivalenti diciture.

Art. 8 - Procedimento per la liquidazione del rimborso

1. All'esito del giudizio definitivo, nei termini e secondo le condizioni di cui al presente Regolamento, il dipendente e/o Amministratore interessato dovrà presentare all'Ufficio comunale competente:
 - a. istanza di rimborso delle spese legali contenente la documentazione che giustifichi le stesse (sentenza o provvedimento definitivo, in copia conforme, nonché copia di ogni ulteriore documentazione che l'Ufficio istruttore del comune può richiedere al fine di verificare rigorosamente le spese relative all'opera professionale prestata, delle quali si intende chiedere il rimborso). Sono pertanto escluse dal rimborso le spese non documentate.
 - b. parcella analitica (secondo i parametri vigenti approvati dal Ministero della Giustizia) e quietanzata del proprio legale di fiducia.
2. La verifica e la valutazione di congruità delle somme richieste a titolo di rimborso è effettuata, in via ordinaria, dal Servizio Legale e Contenzioso. Il rimborso delle spese sostenute dal dipendente e/o amministratore è limitato a quelle strettamente necessarie per la sua difesa come risultanti dalla parcella debitamente quietanzata conforme alle tariffe professionali vigenti nonché agli accordi intercorsi tra le parti, nei minimi dei valori di liquidazione fissati dal D.M. 55/2014 e ss.mm.ii..
3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare la congruità e l'adequatezza della "parcella" a tal fine potendosi rivolgere, per un'ulteriore valutazione in proposito, al Consiglio dell'Ordine Forense, ferma restando la non vincolatività del parere espresso sulla parcella dell'avvocato dal competente organo professionale.
4. L'Ufficio amministrativo del Servizio Legale e Contenzioso del Libero Consorzio Comunale provvederà alla liquidazione del rimborso con apposita determinazione, entro 90 giorni dalla richiesta, previa verifica dei requisiti previsti dal presente Regolamento, dalle disposizioni in materia nonché della disponibilità finanziaria nel bilancio; detto termine è sospeso nell'ipotesi di un supplemento istruttorio richiesto all'interessato o ad altri uffici dell'Amministrazione nonché nell'ipotesi di insufficienza delle risorse economiche nel bilancio dell'esercizio finanziario in corso o in caso di bilancio provvisorio.

5. Nei casi di sospensione, il termine di conclusione del procedimento riprende a decorrere dalla data in cui perviene all'Amministrazione la documentazione richiesta e idonea a definire il procedimento istruttorio nonché dalla disponibilità finanziaria del bilancio.

Art. 9

Assunzione diretta degli oneri legali per i dipendenti

1. Il dipendente, ai sensi dell'articolo 28 del CCNL del 14.9.2000 ed il dirigente, ai sensi dell'art. 12 del CCNL 12.02.2002 può, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale, contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 5 lett. del presente regolamento, chiedere l'assunzione diretta degli oneri legali da parte dell'amministrazione. L'assunzione diretta degli oneri è ammessa solo per i procedimenti in sede penale e civile con esclusione dei procedimenti giudiziari per responsabilità amministrativa e dei procedimenti di responsabilità contabile innanzi alla Corte dei Conti per i quali è possibile solo il rimborso delle spese a posteriori. Restano altresì esclusi dalla assunzione diretta degli oneri, gli amministratori per i quali il legislatore a differenza dei lavoratori prevede la possibilità del rimborso a posteriore con esclusione della anticipazione diretta ed in presenza delle seguenti condizioni:
 - assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato;
 - presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;
 - assenza di dolo o colpa grave;
 - ove non ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nei termini indicati all'art. 2, comma 3;
 - entro il limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
 - esclusivamente per le sentenze di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione.
2. L'Amministrazione, effettuate le debite valutazioni sulla insussistenza di un possibile conflitto di interessi, può garantire il patrocinio legale del dipendente coinvolto in un procedimento giudiziario per fatti e atti connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei doveri d'ufficio, facendolo assistere, fin dalla apertura del procedimento, da un legale di comune fiducia con diretta assunzione di ogni onere di difesa da parte dell'amministrazione stessa.
3. Per assunzione diretta degli oneri legali si intende che del rapporto contrattuale di conferimento dell'incarico legale, scelto dal dipendente e autorizzato dall'amministrazione, e dei conseguenti aspetti economici, è direttamente titolare l'amministrazione fin dall'apertura del procedimento giudiziario e per tutti gli eventuali gradi del giudizio.
4. Il dipendente ammesso al patrocinio con assunzione diretta degli oneri a carico dell'amministrazione, condannato con sentenza passata in giudicato per fatti a lui imputati commessi con dolo o colpa grave, sarà tenuto a rifondere all'Amministrazione tutti gli oneri legali sostenuti per la sua difesa.
5. La restituzione sarà dovuta anche nel caso in cui a seguito della sentenza definitiva si ravvisi l'inesistenza di uno degli altri requisiti previsti (ad esempio conflitto di interessi) o

nel caso in cui la sentenza favorevole al dipendente sia modificata a seguito di appello.

6. La restituzione potrà avvenire anche con prelievo diretto sulla retribuzione e, in tal caso, può essere ammessa una rateizzazione con maggiorazione degli interessi legali.

Art. 10

Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa espresso rinvio alle disposizioni di cui ai codici di procedura civile, penale e amministrativo nonché alle vigenti disposizioni normative contrattuali e legislative in materia.
2. L'Amministrazione è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia di privacy ad effettuare il trattamento dati dei propri dipendenti per finalità di gestione del rapporto di lavoro, senza chiedere il consenso ai medesimi dipendenti, ivi compreso il rimborso delle spese legali.
3. Il Presente Regolamento entrerà in vigore contestualmente alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Libero Consorzio.
Dall'entrata in vigore del presente regolamento cesseranno l'efficacia e l'applicabilità di ogni altra norma regolamentare non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.
4. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche con riguardo ai procedimenti giudiziari antecedenti all'entrata in vigore del presente regolamento le cui spese legali sostenute non abbiano formato già oggetto di richiesta di rimborso all'ente.



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA
(L.R. 15/2015)
già Provincia Regionale di Enna

Proposta N. 2020 / 2642
UFFICIO LEGALE E CONTENZIOSO

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SUL RIMBORSO SPESE LEGALI IN FAVORE DI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI COINVOLTI IN PROCEDIMENTI GIUDIZIARI PER RESPONSABILITA' CIVILE, PENALE E AMMINISTRATIVA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(art. 12 L. R. n. 30/2000)

VISTO: Si esprime parere *FAVOREVOLE* in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

F.to Francesco Vicari

Enna 28.12..2020

Enna lì, 28/12/2020

IL DIRIGENTE
GUARRERA GIOACCHINO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA
(L.R. 15/2015)
già Provincia Regionale di Enna

Servizio in posizione di staff UFFICIO LEGALE E CONTENZIOSO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA DEL DIRIGENTE DI SETTORE
(art. 12 L. R. 30/2000)

Sulla proposta n. 2642/2020 del Servizio in posizione di staff UFFICIO LEGALE E CONTENZIOSO ad oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SUL RIMBORSO SPESE LEGALI IN FAVORE DI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI COINVOLTI IN PROCEDIMENTI GIUDIZIARI PER RESPONSABILITA' CIVILE, PENALE E AMMINISTRATIVA si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Enna li, 28/12/2020

Sottoscritto dal Dirigente
(AMATO DANIELA MARIA)
con firma digitale